

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI BENI O DI SERVIZI

Rev. 0 del 26.03.2025

Il presente documento riporta i termini e le condizioni che regolano la fornitura di beni o di servizi resi a CIAL da parte di terzi.

Art. 1. Definizioni.

1. Nell'ambito del presente documento, e per gli effettivi ivi previsti, le seguenti parole hanno il significato di seguito specificato:

- a) **CIAL**: il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, istituito ai sensi dell'art. 40 d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con sede in Milano 20122, via Pompeo Litta, n. 5, C.F. e P.IVA. 12285760158;
- b) **Committente**: CIAL;
- c) **Condizioni Generali**: il presente documento, contenente i termini e le condizioni generali predisposte da CIAL ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 1341 ed 1342 c.c.;
- d) **Contratto**: il contratto stipulato fra CIAL ed il Fornitore per la fornitura dei servizi ivi indicati, secondo le modalità di seguito indicate;
- e) **Fornitore**: il soggetto che fornisce servizi a CIAL.

Art. 2. Oggetto delle Condizioni Generali.

- 1. I termini e le condizioni contenuti nel presente documento si applicano a tutte le prestazioni di servizi effettuate da terzi in favore di CIAL, nell'ambito delle attività istituzionali svolte da quest'ultimo, quali previste dalle disposizioni normative, statutarie e regolamentari volta per volta applicabili.
- 2. Le Condizioni Generali si applicano a qualsiasi contratto stipulato da CIAL, a condizione che siano espressamente richiamate nel contratto stesso oppure che siano controfirmate dal Fornitore, e prevalgono su qualsiasi clausola difforme che non vi deroghi in maniera esplicita.

Art. 3. Servizi da prestarsi in favore di CIAL e altri obblighi del fornitore.

- 1. I servizi che il Fornitore presta in favore di CIAL sono indicati nel Contratto. Il Fornitore si obbliga a prestare tali servizi con la massima diligenza, nonché ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Contratto medesimo.
- 2. Se appositamente autorizzato da CIAL, il Fornitore può avvalersi di terzi nell'espletamento dell'incarico. Il Fornitore resta in ogni caso responsabile nei confronti di CIAL per l'operato dei terzi di cui si avvale.
- 3. Il Fornitore è tenuto ad ottemperare a tutte le normative applicabili in relazione all'espletamento dell'incarico e si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse mai derivare a carico di quest'ultimo. In particolare, sono a carico del Fornitore:
 - a. ogni e qualsiasi onere di natura previdenziale e assistenziale inerente il personale di cui si avvale per l'esecuzione del Contratto;
 - b. la stipulazione di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile e la responsabilità professionale inerente la prestazione dei servizi oggetto del Contratto.
- 4. Relativamente alla gestione degli aspetti di salute e sicurezza, durante lo svolgimento dei servizi indicati nel Contratto, una volta ricevuto l'incarico da parte del Consorzio, il Fornitore garantisce il rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/08, assumendo la responsabilità per incidenti o infortuni al personale che

lavora per proprio conto o per conto del soggetto ospitante (nel caso in cui le attività fossero svolte presso terzi) accaduti a causa dell'inadempimento di tali disposizioni.

5. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, predisposto dal Consorzio e disponibile al pubblico sul sito www.cial.it/governance.

Art. 4. Stipulazione del Contratto.

1. Il Contratto si intende stipulato anche attraverso uno scambio – fra CIAL ed il Fornitore – di lettere od altro documento scritto, dal quale risulti la prestazione che il Fornitore è tenuto ad effettuare, nonché il corrispettivo previsto.

Art. 5. Termine per l'esecuzione della prestazione.

1. I termini indicati nel Contratto per l'esecuzione della prestazione da parte del Fornitore si considerano essenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c.
2. In ogni caso, se non pattuito diversamente, il Contratto si considera a tempo determinato, con esclusione di qualsiasi possibilità di rinnovo tacito oltre la scadenza prevista.

Art. 6. Corrispettivi.

1. CIAL si obbliga a riconoscere al Fornitore i corrispettivi pattuiti nel Contratto, secondo le scadenze ivi eventualmente previste, a seguito del ricevimento di regolare fattura.
2. I corrispettivi indicati nel Contratto si intendono onnicomprensivi, con la sola esclusione dell'I.V.A. Pertanto, se non espressamente autorizzate, non saranno riconosciute spese, compensi rimborsi aggiuntivi rispetto a quanto contemplato nel Contratto.

Art. 7. Sicurezza Informatica.

1. Il Fornitore di servizi si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Regolamento di Sicurezza Informatica predisposto dal Consorzio che viene allegato al presente documento nei casi nei quali CIAL metta a disposizione del Fornitore una utenza per accedere alla rete aziendale. Il Fornitore si impegna altresì a far rispettare i predetti obblighi a dipendenti, collaboratori e sub-Fornitori.

In particolare:

- Il Fornitore si obbliga ad utilizzare i dispositivi elettronici di uso individuale eventualmente messi a disposizione da CIAL unicamente per svolgere attività inerenti all'esecuzione del Contratto senza alterare la configurazione impostata.
- Il Fornitore si impegna ad assumere un atteggiamento responsabile e consapevole della presenza di potenziali rischi di sicurezza IT e delle azioni necessarie per evitarli, e, qualora venga a conoscenza di un potenziale Incidente di Sicurezza IT, si obbliga ad effettuare prontamente le segnalazioni previste.

Art. 8. Clausola di Riservatezza.

1. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza in qualsiasi modo, inclusa la mera osservazione, in ragione dell'esecuzione del Contratto. In particolare, si obbliga a non rivelare, né direttamente né indirettamente, a non rendere pubbliche, a non fare uso e non consentire l'uso di tali informazioni senza il preventivo consenso scritto del Committente.

2. Il Fornitore si obbliga a tenere il Committente indenne da ogni e qualsiasi pretesa derivante da, o comunque connessa con, la violazione del precedente articolo
3. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano nel caso in cui i dati e/o le informazioni siano stati comunicati o diffusi dal Committente, o siano altrimenti divenuti di pubblico dominio, senza responsabilità del Fornitore.
4. Il Fornitore non è autorizzato a copiare o duplicare alcun dato e/o informazione se non per il corretto adempimento del Contratto.
5. Il Fornitore si impegna a far rispettare gli obblighi dei precedenti articoli ai dipendenti, collaboratori e sub-Fornitori.

Art. 9. Trattamento dei dati personali.

1. Si informano i referenti di Aziende fornitori (di seguito "interessati", ex. Art.4, c.1 del GDPR) che i rapporti professionali instaurati con lo scrivente Titolare possono comportare il trattamento di dati personali, nel rispetto dei seguenti principi di carattere generale:

- tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto dei principi generali previsti dall'Art.5 del GDPR e per le finalità inerenti alla stipulazione ed esecuzione del Contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
- specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti ed accessi non autorizzati;
- il Titolare del Trattamento è CIAL, al quale è possibile rivolgersi per esercitare tutti i diritti previsti dagli art.15-21 del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione), nonché revocare un consenso precedentemente accordato o proporre un reclamo all'Autorità di controllo per la protezione dei dati personali.
- dati di contatto: numero telefonico: 02 54029201; e-mail: privacy@cial.it

2. Il Titolare tratta dati personali identificativi di referenti di Aziende fornitori (ad esempio, nome, cognome, dati indicativi relativamente all'azienda di pertinenza come ragione sociale, dati anagrafici/fiscali, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) acquisiti ed utilizzati nell'ambito dell'erogazione dei servizi oggetto di contratto.

3. I dati sono trattati per:

- concludere rapporti contrattuali/professionali;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti in essere, nonché gestire le necessarie comunicazioni ad essi connessi;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità
- esercitare un legittimo interesse nonché un diritto del Titolare (ad esempio: il diritto di difesa in sede giudiziaria, la tutela delle posizioni creditorie; le ordinarie esigenze interne di tipo operativo, gestionale e contabile).

Il mancato conferimento dei suddetti dati renderà impossibile l'instaurazione del rapporto con il Titolare. Le suddette finalità rappresentano, ai sensi dell'Art.6, commi b,c,f, idonee basi giuridiche di liceità del trattamento. Qualora si intendesse effettuare trattamenti per finalità diverse verrà richiesto un apposito consenso agli interessati.

3. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'Art.4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati raccolti e relativi obblighi di legge.

5. I dati sono trattati da soggetti interni regolarmente autorizzati ed istruiti ai sensi dell'Art.29 del GDPR. È possibile richiedere inoltre l'ambito di comunicazione dei dati personali, ottenendo precise indicazioni su eventuali soggetti esterni che operano in qualità di Responsabili o Titolari autonomi del trattamento (consulenti, tecnici, istituti bancari, trasportatori, ecc.). I dati non sono oggetto di diffusione o trasferimento verso paesi extra-UE. Qualora si rendesse necessario, nell'ambito di gare/appalti oppure nell'espletamento di obblighi normativi (es: responsabilità solidale, anticorruzione, antimafia, antiriciclaggio, ecc.) acquisire da clienti/fornitori dati personali di loro dipendenti, si concorda tra le parti che la scrivente società sarà legittimata al trattamento in qualità di Responsabile esterno (Art.28 GDPR) o di soggetto autorizzato (Art.29 GDPR). Nell'ambito di tale rapporto la scrivente società si impegna al trattamento di tali dati nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dal GDPR, garantendo l'eventuale comunicazione ad ulteriori soggetti esclusivamente nell'ambito di specifici obblighi di legge.

6. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare il diritto di:

- chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali.
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione.
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati.
- ottenere la limitazione del trattamento.
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto.
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati italiana.

Art. 10. Risoluzione di diritto del Contratto.

1. Il Contratto si risolve di pieno diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) il Fornitore venga sottoposto ad una procedura concorsuale, anche su propria richiesta;
- b) il Fornitore commetta un illecito che, ad insindacabile giudizio del Committente, abbia un sostanziale effetto negativo sulla reputazione di quest'ultimo;
- c) il Fornitore non esegua la prestazione prevista nel Contratto entro i termini ivi pattuiti.

Art. 11. Comunicazioni.

1. Nel Contratto ciascuna delle parti indica la/e persona/e di riferimento per l'esecuzione della prestazione.
2. Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini del Contratto e delle Condizioni Generali sono effettuate per iscritto a mezzo fax ovvero di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e sono inviate all'attenzione della/e persona/e indicata/e ai sensi del precedente art. 9.1.
3. Se espressamente contemplato nel Contratto, le comunicazioni possono essere effettuate anche per posta elettronica. In caso di contestazioni fanno fede le risultanze del data-log di CIAL.

4. Ai fini delle Condizioni Generali, i recapiti del Committente sono i seguenti:
CONSORZIO CIAL – Via Pompeo Litta, n. 5 – 20122 Milano – tel. 02 54029.1 (r.a.) –
fax 0254123396 email consorzio@cial.it sito-web www.cial.it PEC: consorzio@pec.cial.it

Art. 12. Legge applicabile e controversie.

1. Il Contratto e le Condizioni Generali sono soggette alla legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Accettazione da parte del Fornitore, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
(La persona firmataria del presente documento dà atto di essere titolare dei poteri necessari a tale sottoscrizione)

.....
Luogo e Data

.....
Timbro e firma